



ATTO N. 1461

DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa

della Giunta regionale (deliberazione n. 111 del 17/02/2014)

“ULTERIORI MODIFICAZIONI DELLA L.R. 16/02/2010, N. 14 (DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE ALLE FUNZIONI DELLE ISTITUZIONI REGIONALI (INIZIATIVA LEGISLATIVA E REFERENDARIA, DIRITTO DI PETIZIONE E CONSULTAZIONE))”



*Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy
il 20/02/2014*

Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 20/02/2014



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE


N. 111 DEL 17/02/2014

OGGETTO: Disegno di legge: "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 "Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)".

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Presente
Casciari Carla	Vice Presidente della Giunta	Presente
Bracco Fabrizio Felice	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Paparelli Fabio	Componente della Giunta	Assente
Riommi Vincenzo	Componente della Giunta	Assente
Rometti Silvano	Componente della Giunta	Presente
Vinti Stefano	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Catuscia Marini

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli



LA GIUNTA REGIONALE

Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 "Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)" presentata dal Coordinatore Annalisa Doria;

Preso atto della proposta di disegno di legge presentata dall' Assessore Fabio Paparelli avente ad oggetto: "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 "Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)";

Richiamata la Deliberazione della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 76 "Indizione del referendum consultivo in merito all' istituzione di un nuovo Comune mediante la fusione dei comuni di Fabro, Ficulle, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto e Parrano"-Proposta al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14" nella quale, tra l'altro si dava mandato agli uffici competenti di predisporre il presente disegno di legge di modifica della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 "Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)";

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la nota del Presidente del Comitato legislativo n. 0022209 del 13 febbraio 2014 nella quale si esprime parere favorevole ai sensi dell'articolo 23, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale;

Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate;

Ritenuto di provvedere all'adozione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;


A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 "Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)" e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare l'Assessore Fabio Paparelli di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;
- 3) di chiedere che sia adottata la procedura d'urgenza ai sensi del vigente Regolamento interno del Consiglio regionale.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE



Disegno di legge: "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 "Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)"

RELAZIONE

La legge regionale 16 febbraio 2011, n. 14 "Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)" dedica una specifica Sezione (Sezione IV) al referendum consultivo per l'istituzione di nuovi comuni, per la fusione di comuni esistenti o per la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, ai sensi dell'articolo 133, comma 2, della costituzione e dell'articolo 23, comma 4 dello Statuto.

In particolare dall'articolo 46 della l.r. 14/2010 si evince che il procedimento elettorale per il referendum consultivo presenta un vincolo temporale, in quanto la data della consultazione popolare può essere fissata solamente in una domenica tra il 15 aprile e il 30 giugno.

Sarebbe opportuna una modifica normativa che estenda al procedimento in esame quanto già previsto dalla stessa legge regionale in materia di referendum consultivi diretti a conoscere gli orientamenti delle comunità locali; infatti l'art. 40 della l.r. 14/2010 prevede che il Presidente della Regione, entro dieci giorni dal ricevimento della deliberazione consiliare indica con decreto il referendum in una domenica ricadente nel periodo compreso tra i novanta e i centoventi giorni dal giorno di indizione del decreto. In ragione di questa norma, una volta ricevuta la deliberazione consiliare gli atti successivi sono atti dovuti entro scansioni temporali predeterminate che renderebbero fattibile concretamente l'indizione del referendum, evitando così il rischio di vanificare il progetto fusione dei comuni, mediante interruzioni ripetute dell'iter referendario laddove intervengano nel rispetto temporale (aprile-giugno) fatti sospensivi.

L'art. 47 della l.r. 14/2010 dispone, altresì che si osservino, in quanto applicabili, "le disposizioni per lo svolgimento del referendum abrogativo" ed in tal senso rinvia alla Sezione II del Capo III. A bene vedere in detta Sezione troviamo proprio una specifica norma sullo svolgimento del referendum che è l'art. 32.

L'esigenza di una interpretazione strettamente letterale del dettato legislativo, evitando il ricorso ad argomenti sistematici e teleologici che ne ampliavano la portata, discende dal principio del *favor* per l'istituto referendario già tutelato a livello costituzionale e comunque previsto nello stesso Statuto regionale. In forza di detto principio tutti i soggetti istituzionali chiamati ad operare nel procedimento referendario dovrebbero ricercare, interpretando le norme regionali calate all'interno dell'ordinamento giuridico complessivamente considerato, la soluzione normativa più adatta a garantire il diritto del cittadino ad esprimersi nella consultazione popolare.

Si consideri - a corollario di quanto appena rilevato - che il legislatore regionale, sembra "alludesse" proprio alla sola fase di "svolgimento" del referendum perché, anche a discapito di una certa fluidità nella formulazione della norma, ha impiegato ben due volte, nella stessa frase, la stessa espressione "per lo svolgimento del referendum" ("per lo svolgimento del referendum consultivo si osservano ... le disposizioni per lo svolgimento del referendum abrogativo...").


Inoltre, proprio perché detto articolo 47 rinvia alle disposizioni per lo svolgimento del referendum abrogativo, sembrerebbe illogico estendere, a questo punto, al referendum consultivo, le cause di sospensione di cui all'art. 28 che, si ricorda, prevede che la sospensione operi espressamente rispetto alle operazioni ed attività relative all'indizione, allo svolgimento e alla proclamazione dei risultati. Insomma si arriverebbe all'assurdo che in presenza delle circostanze di cui alle lettere a), b), e c) del comma 1 dell'art. 28, si debba sospendere lo "svolgimento" del referendum consultivo e non ad esempio la sua "indizione".

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Pertanto, benché l'interpretazione della norma consentirebbe di ipotizzare la non applicabilità dell'ipotesi di sospensione prevista dall'articolo 28, comma 1, il presente disegno di legge intende definire con certezza la problematica interpretativa, inserendo espressamente all'articolo 47 della l.r. 14/2010 l'inapplicabilità all'art. 28, comma 1 al referendum consultivo per l'istituzione di nuovi comuni, per la fusione di comuni esistenti o per la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, ai sensi dell' articolo 133, comma 2, della Costituzione e dell' articolo 23, comma 4 dello Statuto.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 "Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)."

**Art. 1.**

(Modificazione dell'articolo 46 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14)

1. Al comma 1 dell'articolo 46 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 "Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)" le parole "tra il 15 aprile e il 30 giugno." sono sostituite dalle seguenti: "ricadente nel periodo compreso tra i trenta e i centoventi giorni dalla data del medesimo decreto di indizione del referendum."

Art. 2

(Modificazione dell'articolo 47 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14)

1. L'articolo 47 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 è sostituito dal seguente:
"1. Per lo svolgimento del referendum consultivo, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni per lo svolgimento del referendum abrogativo di cui alla Sezione II.
2. Le ipotesi di sospensione di cui all'articolo 28 non operano nel caso di referendum consultivo per l'istituzione di nuovi comuni, per la fusione di comuni esistenti o per la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, di cui alla presente Sezione."

Art. 3

(Decorrenza dell'efficacia)

1. Gli articoli 46 e 47 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14, come modificati dagli articoli 1 e 2 della presente legge, si applicano anche ai referendum consultivi di cui alla Sezione IV del Capo III della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14, avviati, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, alla data di entrata in vigore della presente legge.



Regione Umbria

Giunta Regionale

AREA ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E
AUTONOMIE LOCALI

OGGETTO: Disegno di legge: "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 "Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)".

PARERE DEL DIRETTORE


Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, li 14/02/2014

IL DIRETTORE
- ANNA LISA DORIA



Regione Umbria
Giunta Regionale

Assessorato regionale "Commercio e tutela dei consumatori. Sport ed impiantistica sportiva. Associazionismo sportivo. Centri storici. Società partecipate. Risorse patrimoniali, innovazione e sistemi informativi. Riforme dei servizi pubblici locali e riforme endoregionali. Sicurezza (l.r. 13/2008). Polizia locale. Urbanistica"

OGGETTO: Disegno di legge: "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 "Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)".

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 14/02/2014

Assessore Fabio Paparelli

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, li

L'Assessore

20 FEB. 2014

Perugia, li

Per copia conforme
all'originale.



IL FUNZIONARIO

segue atto n. *M* del *17.02.2014*